

Associazione CAT Arbus ETS

STATUTO

Art. 1

È costituita l'Associazione Culturale “CAT ARBUS”, di seguito l’associazione, libera Associazione di fatto, apartitica ed apolitica, regolata dalle disposizioni del Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017 e s.m.i.) e del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del Codice civile per quanto compatibili, nonché del presente Statuto, allegato e parte integrante dell’atto costitutivo. Ha sede legale nel Comune di Arbus. L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell’Assemblea ordinaria. L’Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie. A seguito dell’iscrizione nella sezione “Altri enti del Terzo settore” del Registro unico nazionale del Terzo settore e per la durata della stessa, l’Associazione inserisce nella denominazione sociale l’acronimo ETS.

Il logo dell’associazione è un forziere aperto di profilo laterale, con sfondo color granata e le scritte di color bianco con in verticale CAT e in orizzontale Caccia al tesoro Arbus lungo la base dello scrigno.

L’associazione ha durata illimitata.

Art. 2

L’associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, della propria attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi. L’attività di interesse generale dell’associazione rientra all’interno della lettera i dell’art. 5 del d.lgs. 117/2017: “organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.”

L’attività dell’associazione ha per oggetto la promozione e realizzazione dell’evento Caccia al Tesoro Adulti e ragazzi, rinato per libera iniziativa di volontari in seno all’Oratorio San Giovanni Bosco ed all’Oratorio San Giuseppe nel dicembre 2009 dopo 10 anni di assenza. Sono scopi dell’associazione:

- Favorire la continuità dell’evento;
- Dare mandato annualmente ad un gruppo organizzatore, sia esterno che interno all’associazione selezionato mediante bando pubblico finalizzato alla preparazione dell’evento e incaricato con delibera del consiglio direttivo, di seguito gruppo;
- Supportare il gruppo nei rapporti con le istituzioni e sulle rendicontazioni dell’evento;
- Offrire consulenza organizzativa al gruppo sulla base delle proprie esperienze;
- Vigilare sul rispetto dei valori morali dell’associazione (cfr. art. 3).

Art. 3

L'associazione si riconosce nei valori morali oratoriani dove la manifestazione è rinata

ed in particolare richiede ai gruppi organizzatori:

- Di evitare la concomitanza con le solennità di Natale e Pasqua;
- Di evitare tematiche poco confacenti alla comune morale e alla morale cristiana e di avere sempre un atteggiamento rispettoso verso tutti.

Art. 4

L'associazione per raggiungere i propri scopi può esercitare attività diverse, secondarie e strumentali, in particolare:

- Attività culturali: in collaborazione con altre entità pubbliche o private, promuovere giornate ludiche di apprendimento attivo e socializzazione;
- Attività di pubblicizzazione, stampa e divulgazione;
- Istituzione del sito Internet catarbus.it per pubblicizzare e far conoscere le attività dell'associazione;
- Gestione dei canali Social della manifestazione;
- Ogni altra attività, individuata dal Consiglio Direttivo, secondaria o strumentale rispetto all'attività di interesse generale.

Art. 5

L'associazione è aperta a tutti coloro che hanno a cuore e collaborano, a vario titolo, alla buona riuscita dell'evento CAT Arbus e che in essa si riconoscono condividendone finalità e ideali. I soci si dividono in:

- Soci ordinari: persone o associazioni con finalità analoghe che si impegnano a pagare la quota stabilita in essa per il perdurare del vincolo associativo. Hanno diritto di parola e di voto in seno all'assemblea;
- Soci onorari: persone, altre associazioni con finalità analoghe che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'associazione o al suo perseguimento delle finalità sociali. Hanno carattere permanente e possono contribuire col versamento della quota annuale. Hanno diritto di contribuire alla definizione degli indirizzi associativi in maniera equivalente ai soci ordinari.

La loro nomina viene proposta dal consiglio direttivo ed è sottoposta a votazione da parte dell'assemblea.

Le quote associative annuali non sono trasmissibili e non sono soggetti a rivalutazione.

È escluso ogni limite temporale al rapporto associativo e ai diritti che ne derivino. Tutti i soci, indipendentemente dalla categoria a cui appartengano, in regola con le quote annuali sono eleggibili per tutte le cariche associative, fatto salvo i limiti imposti dal presente statuto.

Art. 6

L'ammissione dei soci ordinari all'associazione è deliberata entro 30 giorni, su domanda scritta del richiedente, dal consiglio direttivo. La delibera di ammissione a socio può essere anche cumulativa. L'ammissione è annotata sul libro degli associati. La deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata agli interessati. All'eventuale rifiuto è ammesso appello, entro i 30 giorni successivi alla notifica, al collegio dei probiviri che dovrà dare risposta per iscritto entro ulteriori 30 giorni.

Art. 7

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, ed eventuale regolamento interno, secondo le delibere degli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, esclusione dall'Associazione.

I soci esclusi possono presentare appello, entro i 30 giorni successivi alla notifica, al collegio dei probiviri. I soci esclusi non hanno diritto alla ripetizione delle quote annuali versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio associativo.

Art. 8

L'associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta ad iscrivere nell'apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

I componenti del Gruppo Organizzatore sono considerati volontari non occasionali.

Art. 9

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- beni, immobili e mobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- entrate da attività diverse secondarie e strumentali;
- ogni altro tipo di entrate comunque denominate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Il patrimonio dell'ente, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, se superiori ai 1.000 euro sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.

È severamente vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché capitale, fondi o riserve comunque denominate anche nel caso di recesso o di

altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 10

L'anno finanziario inizia il 1° marzo e termina il 28 febbraio di ogni anno. Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo. Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di giugno. Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Il bilancio d'esercizio è redatto e pubblicato secondo le disposizioni dell'art. 13 del d.lgs. 117/2017.

Art. 11

L'associazione tiene:

- Il libro degli associati o aderenti;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e dei probiviri;
- Il registro dei volontari.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone richiesta scritta all'organo di amministrazione, che provvede entro 30 giorni.

Art. 12

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei revisori;
- il Collegio dei probiviri.

Art. 13

L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione, è organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto di parola e di voto, purché siano in regola con il versamento della quota annuale e risultino iscritti al libro soci da almeno tre mesi. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un terzo degli associati.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente in prima convocazione almeno la metà dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei

presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. L'assemblea straordinaria delibera con la presenza di almeno tre quarti dei soci e col voto favorevole della maggioranza degli stessi. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sarà invece necessario il voto favorevole dei tre quarti dei soci.

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea unitamente a pubblicazione sul sito catarbus.it, la pagina facebook e, per chi ne fa richiesta via e-mail.

Qualora non sia possibile la partecipazione diretta alle attività e agli incontri dell'associazione questa può essere garantita attraverso mezzi di telecomunicazione, via web o telefonica, previa comunicazione anticipata di almeno 48 ore al Presidente. Questi avrà il compito di garantire la predisposizione della strumentazione atta a garantire piena partecipazione del socio all'attività associativa. La partecipazione attraverso mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto in via elettronica sono consentite purché sia possibile garantire l'identità dell'associato che partecipa e vota. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante i medesimi mezzi elencati per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, fatto salvo quanto previsto dalla normativa in materia di dati personali

Il consiglio direttivo è responsabile della pubblicità degli atti associativi in conformità a legge o statuto.

Art. 14

L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori e il Collegio dei probiviri;
- revoca, quando previsto da Statuto, il Consiglio direttivo;
- elegge, tra i componenti eletti nel Consiglio direttivo, il Presidente;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;

Art. 15

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione. E' composto di un numero di membri compreso fra i 3 e i 7.

Possono essere eletti come componenti del consiglio direttivo tutti i soci che abbiano maturato un'anzianità associativa di almeno un anno e siano in regola con il versamento della quota annuale.

I componenti del Consiglio direttivo non possono sostenere più di tre mandati consecutivi se non in assenza di altri candidati.

Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;

- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci.

Si riunisce almeno 2 volte all'anno ed è convocato da:

- il presidente;
- da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
- richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Il consiglio direttivo elegge, tra i suoi componenti, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere.

Art. 16

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno 3 membri.

I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Se nel corso dei 3 anni di durata del consiglio direttivo uno o più membri di questo sono impossibilitati a portare avanti il proprio compito o rinunciano subentrano automaticamente in numero uguale ai membri usciti i primi soci non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.

La dimissione contemporanea di 2/3 del consiglio direttivo porta ad una decadenza di questo. In tal caso il consiglio decaduto resta in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla prima data utile per la convocazione dell'assemblea dei soci che ne eleggerà uno nuovo.

Il consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione e da pubblicare sul sito catarbus.it, fatto salvo quanto previsto dalla normativa in materia di dati personali.

Art.17

Il presidente dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti. Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione, può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Art. 18

Il tesoriere dura in carica tre anni, si occupa di redigere i bilanci e vigilare sulla contabilità dell'associazione. Egli può operare sui conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

Art. 19

Il Collegio dei revisori è composto da uno a tre membri, necessariamente in numero dispari, eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Il Collegio dei revisori dura in carica tre anni.

Il Collegio dei revisori è l'organo di controllo dell'Associazione. Vigila sull'osservanza della Legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 20

Il Collegio dei probiviri è composto da tre soci eletti in assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori. Dura in carica tre anni. Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle sanzioni applicate dal consiglio direttivo e sui dinieghi di ammissione.

Art. 21

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad ente del terzo settore con finalità analoghe, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del d.lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge. Il parere è richiesto dall'organo amministrativo entro 30 giorni dalla delibera assembleare.

Art. 22

Tutte le cariche elettive sono gratuite. Agli amministratori, ai soci e ai volontari compete esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e regolarmente documentate, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.

Art. 23

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.